



Comune di Rivergaro
Provincia di Piacenza

Z.A.C.

Zonizzazione Acustica Comunale
(L.R. 9 maggio 2001, n. 15)

ZAC_R1

Relazione illustrativa

Adozione

Approvazione

Del. C.C. n. ____ del ____/____/____

Del. C.C. n. ____ del ____/____/____

Sindaco

Andrea Gatti

Assessore all'urbanistica

Marco Sala

Responsabile del procedimento

arch. Elena Scherma

Gruppo di lavoro

dott. urb. Alex Massari
arch. Luca Pagliettini
dott. geol. Gabriele Corbelli
arch. Denis Aldedja

INDICE

Premessa	2
1. Inquadramento normativo	3
1.1 La legislazione nazionale.....	3
1.2 I provvedimenti regionali.....	3
2. Aspetti metodologici.....	5
3. Classificazione acustica	7
3.1 Lo stato di fatto	7
3.2 Stato di progetto	9
3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto.....	10
3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	10
3.5 Situazioni di conflitto	11
3.6 Aree per manifestazioni temporanee	13

Premessa

Il comune di Rivergaro, adeguandosi alla più recente legislazione regionale, si sta dotando del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 30 della LR 21 dicembre 2017, n. 24.

La presente classificazione acustica, elaborata parallelamente alla redazione del PUG, è stata redatta con riferimento alla versione del PUG presentata per l'adozione.

La classificazione acustica vigente costituisce riferimento per la presente revisione generale.

1. Inquadramento normativo

1.1 La legislazione nazionale

La classificazione del territorio comunale in zone, alle quali attribuire limiti massimi di livelli sonori, è stata introdotta dal DPCM 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, che ha tentato di realizzare una disciplina (transitoria) di carattere organico, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. In relazione alla classificazione acustica il decreto stabiliva le sei classi in cui suddividere il territorio e i “valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento”.

Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* n. 447, che ribadisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di questo strumento e ne perfeziona le modalità di applicazione. In particolare affida alle regioni il compito di definire con legge *“i criteri in base ai quali i comuni ... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”* e i *“poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ...”* (art. 4, comma1).

La nuova legge ha introdotto nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo: i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, la cui determinazione è stata però rinviata ad un successivo decreto.

Occorre ricordare infatti che la legge quadro è impostata come legge programmatica, in quanto rinvia una serie di determinazioni alla emanazione di decreti attuativi.

Il DPCM 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* è appunto un provvedimento attuativo che ribadisce le definizioni delle classi acustiche introdotte dal DPCM 01/03/1991 e determina i valori limite di emissione ed immissione e i valori di attenzione e di qualità. Inoltre, per le infrastrutture dei trasporti, stabilisce una specie di deroga rispetto ai limiti della zonizzazione acustica generale e demanda ai relativi decreti attuativi sia l'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, sia i valori limite di immissione raggiungibili all'interno delle stesse fasce, che sostanzialmente funzioneranno “in sovrapposizione”, rispetto alla classificazione acustica.

Con il DPR 18/11/1998 n. 459 sono state stabilite le dimensioni e le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie mentre è stato necessario attendere più a lungo perché fosse emanato il decreto attuativo relativo alle infrastrutture stradali.

Il DPR 30/03/2004 n. 142, *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”*, è infatti entrato in vigore il 16/06/2004.

1.2 I provvedimenti regionali

La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 4 della L. 447/1995 con l'emanazione della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”* (successivamente modificata con L.R. n. 38/2001 e L.R. n. 31/2002).

In particolare, relativamente alla classificazione acustica, la legge regionale:

- ha definito i rapporti con la strumentazione urbanistica;
- ha stabilito i tempi e le procedure di approvazione;
- ha precisato, diversamente dalla legge nazionale, che gli scostamenti del livello sonoro maggiore di 5 dbA tra aree contigue non possono essere ammessi all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;
- ha demandato alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale.

Con deliberazione n. 2053 del 9 ottobre 2001 la Giunta Regionale ha provveduto all'emanazione dei *"Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 ..."* che hanno costituito il principale riferimento metodologico di questo lavoro, anche se riferiti alla precedente legislazione urbanistica regionale.

Tali Criteri sono finalizzati alla classificazione acustica dello stato di fatto e dello stato di progetto, nonché alla classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto e definiscono modalità per il superamento dei conflitti generati dallo scarto di più di una classe acustica tra unità territoriali omogenee confinanti all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile.

2. Aspetti metodologici

Con riferimento ai Criteri Regionali (DGR 2053/2001) il procedimento di classificazione acustica del territorio comunale necessita delle seguenti fasi:

- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzate attraverso la valutazione degli usi reali, delle tipologie edilizie, delle infrastrutture stradali esistenti e della possibilità, data dalla strumentazione urbanistica, di realizzare mix funzionali urbani, compatibili con la residenza;
- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzabili o soggette a trasformazione urbanistica attraverso la valutazione delle loro potenzialità urbanistiche e funzionali (usi ammessi, capacità insediativa, assetto urbanistico);
- delimitazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto attraverso la classificazione delle strade esistenti (sulla base del Codice della Strada) e di progetto che interessano le aree urbanizzate ed urbanizzabili;
- attribuzione delle classi acustiche sulla base degli elementi sopra riportati;
- evidenziazione delle criticità all'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzabili derivanti da situazioni di scostamento di più di una classe acustica tra aree contigue;

In termini generali la classificazione acustica delle diverse aree consiste nell'attribuire ad ogni porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente destinazione d'uso, una delle sei classi individuate dalla normativa nazionale, che si riportano di seguito:

Tabella A: classificazione del territorio comunale – Allegata al DPCM 14/11/97

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ognuna delle classi, lo stesso decreto fissa i seguenti valori limite di emissione, valori assoluti di immissione e valori di qualità.

Classi	v.l. di emissione		v.l.a. di immissione		v. di qualità	
	Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

In base ai criteri regionali per l'attribuzione della classificazione acustica è necessario assumere un quadro conoscitivo distinto tra stato di fatto (uso reale del suolo per il territorio urbanizzato) e stato di progetto (destinazione d'uso del suolo per il territorio urbanizzabile), attraverso il quale procedere alla individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) a cui andranno attribuite le diverse classi acustiche.

Va anche tenuto presente che, come si è già accennato, la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza ma tali da influenzare le valutazioni sulla classificazione acustica.

3. Classificazione acustica

3.1 Lo stato di fatto

Per “stato di fatto” si intende, con riferimento ai criteri regionali, l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dagli strumenti urbanistici vigenti ad ulteriori sostanziali trasformazioni, tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche. In altri termini vanno individuate “quelle parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico si intendono sostanzialmente attuate”. Inoltre si considerano attuate le aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo.

Precisando tuttavia, che la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza che possono comportare modifiche significative rispetto allo stato di fatto pur senza configurarsi come ambiti di progetto.

Per la comprensione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio sono state utilizzate le analisi del “Quadro Conoscitivo Diagnostico”, sviluppate per la formazione del PUG.

In particolare ai fini della presente elaborazione sono state utilizzate le seguenti analisi:

- analisi degli usi e dei tessuti urbani;
- uso reale del suolo;
- attrezzature e spazi pubblici;
- stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente

Le informazioni non sono risultate del tutto sufficienti ai fini della classificazione acustica ed è stato pertanto necessario effettuare specifici sopralluoghi.

Inoltre va precisato che gli “interventi soggetti alle previsioni previgenti”, chiaramente oggetto di strumenti attuativi in corso di realizzazione, sono stati considerati attuati e quindi inseriti nello stato di fatto.

3.1.1 - Attribuzione diretta delle classi acustiche

Le disposizioni regionali consentono di giungere in modo diretto alla attribuzione delle classi acustiche per alcune tipologie di zone con caratterizzazione funzionale chiaramente definita: scuole (classe I), agricole (classe III), aree commerciali e per pubblici esercizi (classe IV), aree prevalentemente artigianali/industriali (classe V) e aree esclusivamente artigianali/industriali (classe VI).

Va inoltre precisato che, in coerenza con la metodologia regionale, sono state inserite come esistenti le aree che sono in corso di attuazione o che presentano il piano attuativo approvato.

Fanno eccezione le aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi presentati ai sensi dell’art.4 della LUR nel corso della fase transitoria della Legge, per i quali è prevista la decadenza, nel caso in cui non venga data attuazione, attraverso la realizzazione degli interventi, entro i termini fissati dalla convenzione. Questi Accordi Operativi sono stati indicati “di progetto”.

Nel territorio comunale di Rivergaro sono state possibili le seguenti attribuzioni:

Classe I – Aree particolarmente protette

In questa classe acustica sono state incluse le seguenti attrezzature scolastiche:

- Scuola statale dell’infanzia (al cui interno funziona anche un asilo nido a gestione privata)
- Scuola primaria “E. Ferri”
- Scuola secondaria di I grado “Vittorio Alfieri”
- localizzate nel capoluogo in un unico complesso

- Scuola statale dell'infanzia
- Scuola primaria
- localizzate a Niviano

La classe I è stata attribuita anche alla “Zona B1, area del sistema fluviale” – di protezione generale” del Parco regionale fluviale del Trebbia come definita nella cartografia allegata alla LR 19/2009 istitutiva del Parco stesso, in attesa dell’approvazione del Piano Territoriale del Parco (la “Zona C”, che ospita principalmente aree agricole, è stata inserita in classe III).

Nel territorio comunale non sono state rilevate aree di interesse storico architettonico da sottoporre a particolare tutela acustica.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Nel comune di Rivergaro le attività commerciali sono prevalentemente “di vicinato” quindi considerate compatibili con il tessuto residenziale. La classe IV è stata assegnata direttamente ad aree che il PUG classifica in modo specifico definendole, all’interno dei tessuti produttivi, come “tessuti specializzati misti”, prevalentemente occupate da attività commerciali esistenti, localizzate nel capoluogo. Inoltre la stessa classe è stata assegnata ad aree classificate dal PUG come “tessuti specializzati per attività produttive” previa verifica delle attività esistenti, risultate prevalentemente commerciali e tenendo conto di dimensione e localizzazione.

Classe V – Aree prevalentemente produttive

Sono state comprese in questa classe acustica:

- le zone individuate nel PUG come “tessuti specializzati per attività produttive” (con esclusione di quelle di cui si è detto sopra), localizzate nell’area industriale del capoluogo e nell’area industriale di Niviano;
- un’attività in territorio rurale inserita dal PUG negli “edificati sparsi e/o discontinui prevalentemente produttivi” localizzata a Suzzano;
- Gli “impianti fissi di lavorazione degli inerti”, ricadenti nel Parco regionale fluviale del Trebbia e disciplinati dal PIAE, essendo attività temporanee vengono evidenziati in quanto al termine dell’attività il comune dovrà provvedere a variare la classificazione acustica.

Ambiti rurali

In coerenza alle disposizioni regionali le aree agricole sono state poste in classe III, compresa le zone del Parco regionale fluviale del Trebbia esterne alla Zona di protezione generale “B1, area del sistema fluviale” come già precisato sopra.

Sempre in classe III sono stati posti i nuclei sparsi in territorio agricolo riconosciuti dal PUG come “Insediamenti sparsi e/o discontinui”.

3.1.2 - Attribuzione delle classi II, III e IV nel territorio urbanizzato.

Secondo le disposizioni regionali, per l’attribuzione di queste classi, nella definizione delle UTO (Unità Territoriali Omogenee) occorre considerare tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali;
- la densità di attività produttive.

Per l’applicazione della metodologia regionale risultano necessari analisi e dati quantitativi disaggregati relativi a popolazione, attività commerciali e produttive organizzati in modo diverso rispetto a quanto elaborato nelle analisi conoscitive preliminari al PUG. Analisi che comunque permettono chiaramente di verificare tipologie, densità ed usi del tessuto urbanizzato, per cui si è

ritenuto opportuno riconfermare le classi attribuite alle UTO dalla classificazione acustica vigente, previa verifica dei cambiamenti avvenuti nel frattempo.

Relativamente al capoluogo la ZAC vigente attribuiva la classe II a due ampie UTO caratterizzate dall'uso esclusivamente residenziale e da bassa densità abitativa, localizzate a sud e a nord-est rispetto al centro di Rivergaro, sulle prime propaggini collinari. Altra UTO di minori dimensioni era stata localizzata ad est rispetto al centro città con abitazioni più recenti e sempre a bassa densità. Alle restanti UTO residenziali era stata attribuita la classe III. Tale scelta risulta coerente con la situazione attuale, pertanto viene confermata, con i necessari adeguamenti allo stato di fatto, dovuti ai nuovi interventi.

Va precisato che la realizzazione di nuovi interventi residenziali nell'area a nord della zona produttiva crea una situazione di criticità tra usi residenziali e produttivi, di cui si dirà al Paragrafo 3.5 "Situazioni di conflitto".

Anche per alcuni centri frazionali quali Ottavello, Suzzano, Fabbiano, Mulinazzo e Cisiano si è ritenuto corretto confermare la classe II stabilita dalla ZAC vigente. Per contro, Rallio ed alcuni nuclei frazionali indicati di classe II sono stati inseriti in classe III a causa della dimensione insufficiente a rendere significativa la classe II in ambiente agricolo.

Per la frazione di Niviano si conferma la scelta dell'attribuzione della classe III per la densità abitativa, per la presenza di attività commerciali e per lo sviluppo lungo la strada statale.

3.2 Stato di progetto

La metodologia regionale prevede di evidenziare le aree sottoposte a trasformazione dallo strumento urbanistico, indicando la classe acustica derivante dall'applicazione delle norme di piano anziché quella derivante dallo stato di fatto. Questo permette di verificare che gli interventi previsti siano coerenti con la situazione esistente nel contesto ma non vengono messe in evidenza eventuali criticità dello stato di fatto soprattutto in caso di interventi di riqualificazione.

Le nuove disposizioni urbanistiche regionali (LR n. 24 del 21 dicembre 2017), tese in particolare ad evitare il continuo consumo di suolo da parte degli usi urbani, impongono scelte progettuali rivolte più alla trasformazione del tessuto esistente che alla nuova edificazione.

Gli interventi di trasformazione vengono individuati tramite campitura lineare sovrapposta allo stato di fatto.

Per 4 dei 5 interventi di tipo residenziale definiti dalle Disposizioni normative del PUG "interventi di completamento e/o qualificazione morfologica e funzionale (RR)" si è confermata la classe acustica già prevista dallo stato di fatto, ossia classe III su classe III e, in caso di adiacenza alla viabilità principale, classe IV su classe IV; per il restante intervento, già previsto dalla pianificazione previgente, si è ritenuto corretto confermare la classificazione della ZAC vigente, ossia classe II su classe tre, anche per l'adiacenza ad una zona di classe II e la bassa densità prevista.

All'area produttiva oggetto di Procedimento Unico di cui all'art. 53 della LR 24/2017 viene attribuita la classe V sulla III dell'area attualmente agricola.

All'unica area di tipo residenziale di espansione, attualmente ad uso agricolo, è stata attribuita la classe III su classe III e classe IV su classe IV. Tale area, espressamente delimitata, è oggetto di Accordo Operativo con convenzione già sottoscritta (alla data di adozione delle Norme del PUG), soggetta al regime transitorio definito all'art. 4 della LR 24/2017, la quale, nel caso non venga attuata attraverso la realizzazione degli interventi entro i termini fissati dalla convenzione stessa,

è da considerarsi ad ogni effetto come “area bianca”, relativamente alla quale l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a ridefinire la destinazione e disciplina urbanistica con conseguente ridefinizione della classe acustica.

Va segnalato come caso particolare l’area situata ad ovest del capoluogo, espressamente delimitata, indicata tra gli “interventi soggetti alle previsioni previgenti” per la quale, risultando al momento ancora completamente inattuata, si è ritenuto corretto inserirla nello stato di fatto in classe III.

Per tale area valgono le disposizioni di cui al regime transitorio descritto sopra.

3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

Come già espresso in premessa, le infrastrutture per la viabilità veicolare sono regolamentate dal DPR 30/03/2004 n. 142, che stabilisce, tra l’altro, l’estensione delle fasce di pertinenza e i valori limite che le infrastrutture dovranno rispettare all’interno delle stesse fasce che, sostanzialmente, funzioneranno “in sovrapposizione” rispetto alla classificazione acustica.

Per la definizione delle classi da attribuire alle aree prospicienti le strade nella zonizzazione acustica occorre invece fare riferimento al punto 4 della Direttiva Regionale (emanata in assenza del DPR 142/2004).

Viabilità veicolare

In coerenza ai criteri regionali, per la viabilità esistente sono state fatte le seguenti valutazioni:

- Strada statale della Val Trebbia n. 45 e Strada Provinciale di Gossolengo n. 28: corrispondenti al tipo “C” del D.Lgs. 285/1992: comportano la collocazione in classe IV, per un’ampiezza di 50 ml, delle aree ad esse prospicienti;
- Strada Provinciale Colonese n. 35 e Strada Provinciale di Bagnolo n. 55 corrispondenti al tipo “F” del D.Lgs. 285/92: il tipo “F” comporterebbe la collocazione in classe III, per un’ampiezza di 50 ml, delle aree ad essa prospicienti.

Infatti i criteri regionali stabiliscono che appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade “riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D” del D.Lgs. 285/1992 e che “appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ...”, riconducibili ai tipi E ed F del D.Lgs. 285/1992. Da qui la possibile collocazione in classe III della fascia di tutela.

Tuttavia questa strada non può essere definita “di quartiere” e neppure “di scorrimento tra quartieri”, avendo essa la funzione di collegare i centri dei comuni della Provincia. Pertanto, sotto l’aspetto della classificazione acustica, può essere inserita tra quelle che prevedono la classe IV nelle aree loro prospicienti.

- altre strade, tutte appartenenti al tipo “F” del D.Lgs. 285/1992: alle aree prospicienti quelle con caratteristiche di strade di collegamento tra i centri abitati e di attraversamento urbano è stata attribuita la classe III, sempre per una fascia di ml 50, mentre a quelle prospicienti strade di distribuzione interna è stata attribuita la classe II.

Va inoltre ricordato che le UTO di classe I conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.

3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

Con l’entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” è diventato possibile completare il quadro delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, a lungo limitato a quelle delle infrastrutture ferroviarie in base al D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

L'inserimento delle suddette fasce si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle infrastrutture di trasporto hanno due classificazioni: una dipendente dalla infrastruttura confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa; un'altra dipendente dalle funzioni esistenti o stabilite dallo strumento urbanistico, in cui sono fissati i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti nel territorio.

Viabilità veicolare (DPR 30/03/2004 n.142)

Per la definizione delle fasce di pertinenza il DPR 142/2004 fa riferimento alla classificazione delle strade come definita dal D.Lgs 285/1992 e s.m.i., introducendo alcune precisazioni e distinguendo tra "strade esistenti ed assimilabili" e "strade di nuova realizzazione". Inoltre introduce una distinzione tra le strade di tipo C e D, suddividendole ulteriormente in "a" e "b".

Come già visto al punto 3.3, a Rivergaro sono presenti due strade classificate di tipo C che, per il DPR 142/2004, essendo a carreggiata unica assumono il tipo Cb.

Pertanto sulle tavole della classificazione acustica sono riportate esclusivamente le fasce di pertinenza relative a: SS della Val Trebbia n.45 e SP di Gossolengo n.28.

Strade esistenti ed assimilabili

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (ml)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)	50	40	65	55
E ed F	30	conformi alla classificazione acustica			

** per le scuole vale solo il limite diurno*

3.5 Situazioni di conflitto

Dalla classificazione acustica sopradescritta emergono talune limitate situazioni di conflitto, cioè ambiti territoriali in cui si verifica la contiguità tra aree aventi livelli sonori ammessi con differenze tra l'una e l'altra superiori a 5 dbA.

La normativa regionale stabilisce che tali situazioni non sono ammissibili ed occorre quindi superarle alternativamente:

- con l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche;
- con l'eventuale ridefinizione della pianificazione urbanistica delle zone interessate;
- attraverso l'attuazione di piani di risanamento, successivamente all'approvazione della ZAC.

È utile comunque precisare che queste si configurano spesso come situazioni di conflitto "teoriche" dovute, per lo più, al presunto livello sonoro di attività economiche (industrie, commercio, artigianato, uffici, ecc.); successivamente all'approvazione della classificazione acustica occorrerà quindi verificare specificatamente le effettive condizioni di criticità.

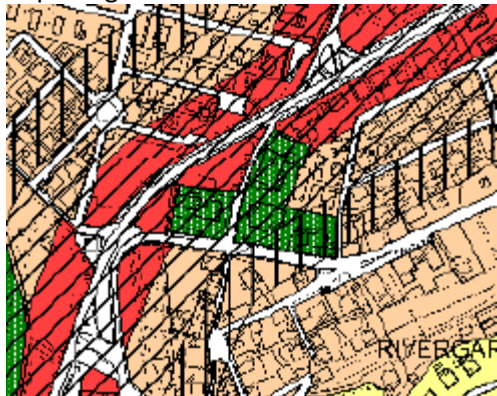
Occorre anche precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 15/2001 e s.m., le situazioni di conflitto sono tali all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione. Pertanto non si considerano conflittuali le contiguità tra aree produttive (classe V) e aree rurali (classe III). Analogamente non si considera conflittuale l'accostamento tra la classe I della zona B - Tutela ambientale generale, del Parco del Trebbia e la classe III delle altre zone del parco.

Ciò premesso si rilevano le seguenti situazioni conflittuali puntuali, la cui localizzazione è individuata nelle planimetrie che seguono (stralci in scala adattata):

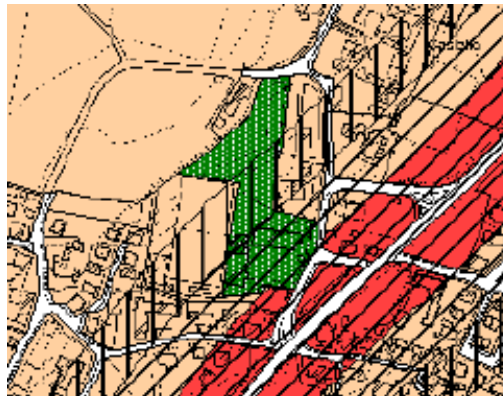
1 – la classe I degli istituti scolastici e le classi III e IV del contesto.

I complessi scolastici del capoluogo e di Niviano, di classe I, presentano criticità derivanti dalla presenza della classe IV della fascia di tutela della SS 45 e della classe III della zona residenziale.

Capoluogo

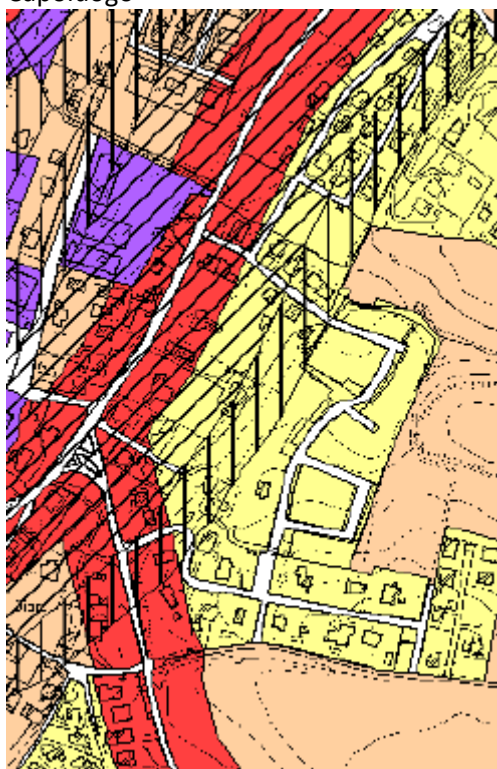


Niviano

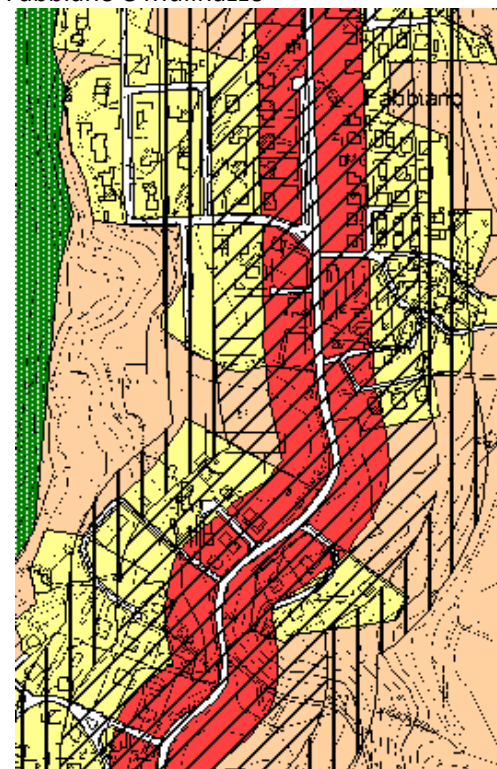
**2 – La classe II della UTO residenziale e la classe IV delle fasce di tutela stradale.**

Tale criticità è presente nel Capoluogo, interessato sia dalla SS 45 sia dalla SP di Bagnolo, e nei nuclei frazionali di Fabbiano, Mulinazzo e Cisiano interessati solo dalla SS 45.

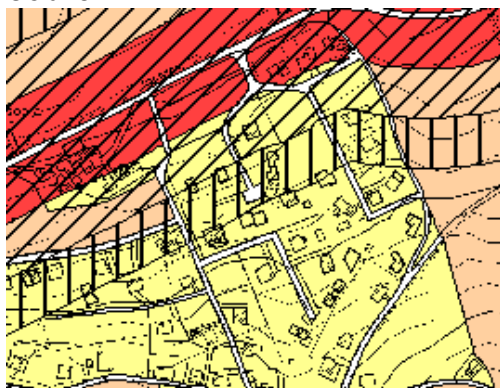
Capoluogo



Fabbiano e Mulinazzo



Cisiano

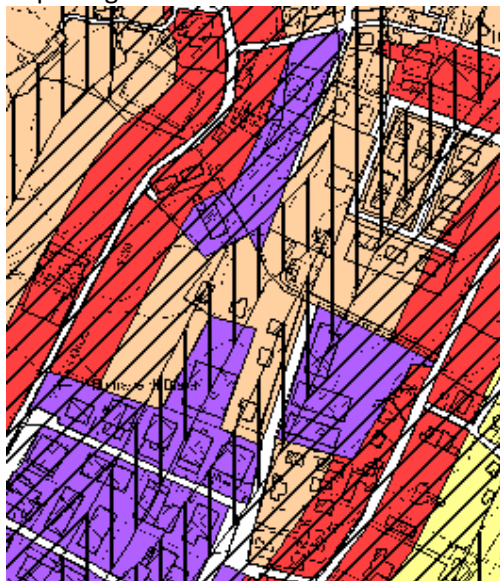


3 - La classe III delle aree residenziali e la classe V delle attività produttive.

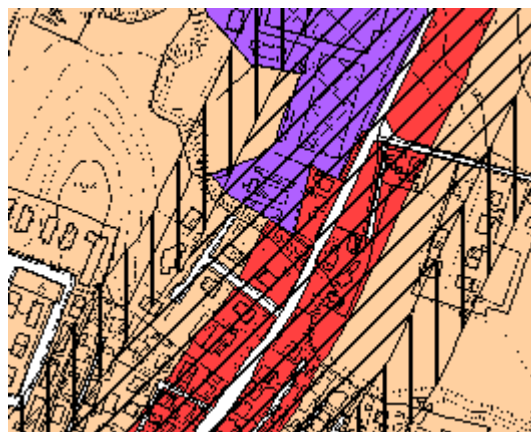
Nel Capoluogo, la criticità rappresentata dalla commistione fra residenza ed attività produttive, già presente nella ZAC vigente, continua a proporsi. Considerando che le aree, adiacenti o intercluse rispetto alle attività produttive, hanno continuato ad essere edificate come residenziali si suppone che siano state verificate le emissioni sonore delle aziende. Diversamente occorrerà effettuare tale verifica in fase attuativa

A Niviano la stessa criticità è presente in modo meno rilevante.

Capoluogo



Niviano



3.6 Aree per manifestazioni temporanee

Le aree per le manifestazioni temporanee sono descritte e normate dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE” approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale al quale si rimanda.